

COMUNE DI RONCEGNO TERME

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 17

del Consiglio Comunale

Adunanza di **prima convocazione** - Seduta (2) **pubblica**

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.).

L'anno DUEMILASEDICI addì SEDICI del mese di MARZO alle ore 20.45 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

- MONTIBELLER MIRKO – (Sindaco)
- GIOVANNINI CORRADO
- MENEGOL MARIANO
- ZOTTELE GIANNI
- FRAINER MARINA
- ZAMBOTTI CESARE
- GILLI GIULIANA
- HUELLER GINO - ASSENTE GIUSTIFICATO
- ROZZA GIOVANNI
- ZOTTELE TIZIANO
- CAUMO DEMIS
- COSTA ANTONIETTA
- FIORENTINI IVO
- COMUNELLO GIUSEPPINA - ASSENTE GIUSTIFICATO
- MOMIC BOSKO

Assiste il Segretario Comunale signor ALBERTO GIABARDO. Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il Signor Montibeller Mirko, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 4 dell'ordine del giorno.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 100 D.P.G.R. 27.02.95, n. 4/L)

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 17.03.2016 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Addì, 17.03.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Alberto Giabardo

Inviata alla **Giunta Provinciale**
il _____
Prot. n. _____

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa (Art. 62/4 D.P.G.R. 27.02.95 n. 4/L).

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
f.to Maria Zanghellini

Deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 16.03.2016

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.).

Premessa

con L.P. 30 dicembre 2014, n. 14, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2015)" è stata istituita, ai sensi dell'art.80, comma 2, dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige, l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.);

con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 16.03.2015 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'IM.I.S., nei limiti e per le materie previste dalla medesima L.P. n.14/2014;

la potestà regolamentare del Comune si articola in varie facoltà collegate da un lato alla determinazione del tributo (assimilazioni, agevolazioni) dall'altro alla definizione dei procedimenti tributari applicativi;

l'articolo 8, comma 2, della L.P. n.14/2014 prevede la facoltà per il Comune di assimilare ad abitazione principale le seguenti tipologie di fabbricati abitativi:

- lett. a) l'unità immobiliare abitativa posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione con non sia locata;
- lett. b) l'unità immobiliare abitativa e le relative pertinenze concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta o affini entro il secondo grado che la utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato l'agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare;
- lett. d) l'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

il medesimo comma 2, lettera e), individua una facoltà alternativa per il Comune rispetto all'assimilazione ad abitazione principale per le due fattispecie di cui alle lettere a) e b) che si concretizza nella previsione di un'aliquota agevolata senza applicazione della detrazione;

Dato atto che l'art.4, comma 1, del regolamento considera l'assimilazione ad abitazione principale di cui al punto a);

Ritenuto di prevedere un'aliquota agevolata in ordine alla fattispecie di cui al punto b) limitando l'agevolazione ai parenti in linea retta entro il primo grado;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto di adeguare il vigente Regolamento per la disciplina dell'IM.I.S. alla facoltà sopra descritta;

Visto l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: "*le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo...*";

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del*

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

Richiamato altresì l'art.9 bis, comma 1, della L.P. 15/11/1993 n.36 che recita “Fermo restando il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, gli enti possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente:

- a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato o della Provincia;
- b) ad aspetti conseguenti l'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa”;

Ricordato che con l'integrazione al protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2016, sottoscritto in data 27 novembre 2015, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomi Locali, ai sensi dell'art. 11 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, hanno concordato sulla necessità di prorogare per l'anno 2016 il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 29 febbraio 2016;

Ritenuto di dover dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii., al fine di poter procedere con la successiva approvazione del bilancio di previsione 2016 e consentire in tal modo la completa ripresa dell'attività in programmazione;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, modificato dal D.P.Reg.3 aprile 2013 n.25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n.3;

Vista la L.P. 30 dicembre 2014, n. 14 e ss.mm. e ii.;

Visto il Regolamento per disciplina dell'IM.I.S. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 16.03.2015;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, espresso dal Responsabile della Gestione associata Entrate, ed alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 56 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, come modificato dall'art. 16, comma 6 della L.R. 10/1998

Con voti n. 13 favorevoli, n.== contrari, n. == astenuti, espressi per alzata di mano su n.13 consiglieri presenti e votanti,

delibera

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le modifiche del Regolamento per la disciplina dell'IM.I.S. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 16.03.2015 relativamente ai seguenti articoli:

art. 4 – Assimilazioni ad abitazione principale

viene inserito il seguente nuovo comma:

3. Può essere deliberata un'aliquota agevolata per la seguente fattispecie:

- a) unità immobiliare abitativa non appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la

utilizzano come abitazione principale che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale.

L'agevolazione è fissata per un solo fabbricato abitativo ed è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato redatto in forma scritta e registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

L'agevolazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.

il precedente comma 3 diventa il comma 2

il precedente comma 2 diventa il comma 4 e risulta modificato come segue:

Le agevolazioni di cui ai precedenti commi 1 e 3 sono concesse su richiesta del contribuente, a pena di decadenza, secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art. 6.

il nuovo testo dell'articolo risulta il seguente:

art. 4 – Assimilazioni ad abitazione principale e agevolazioni

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare, e le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, compreso il diritto di abitazione di cui all'art. 540 del Codice Civile, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o comunque occupata da altri soggetti;
2. Sono comunque assimilate ad abitazione principale le fattispecie di cui all'articolo 5 comma 2 lettera b) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14;
3. Può essere deliberata un'aliquota agevolata per la seguente fattispecie:
 - a) unità immobiliare abitativa non appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale.
L'agevolazione è fissata per un solo fabbricato abitativo ed è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato redatto in forma scritta e registrato presso l'Agenzia delle Entrate.
L'agevolazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.
4. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi 1 e 3 sono concesse su richiesta del contribuente, a pena di decadenza, secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art. 6.

art. 6 – Denunce e richieste di agevolazioni


il comma 2, punto 1, è modificato come segue:

sussistenza delle condizioni di assimilazione di fabbricati ad abitazione principale e di agevolazione per i fabbricati abitativi ai sensi dell'articolo 4 commi 1 e 3 da presentarsi, a pena di decadenza, entro la data di scadenza del versamento a saldo dell'imposta, con effetto retroattivo per il periodo d'imposta cui si riferiscono

il nuovo testo dell'articolo risulta il seguente:

art. 6 – Denunce e richieste di agevolazioni

1. Salvo quanto disposto all'articolo 4 comma 3 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, il contribuente non è soggetto ad alcun obbligo dichiarativo ai fini dell'applicazione dell'IMIS.
2. Per le sole fattispecie di seguito individuate il contribuente è tenuto presentare al Comune una comunicazione, su modello predisposto dal Comune ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime notizie previste in quelli predisposti dal Comune:
 1. sussistenza delle condizioni di assimilazione di fabbricati ad abitazione principale e di agevolazione per i fabbricati abitativi ai sensi dell'articolo 4 commi 1 e 3 da presentarsi, a pena di decadenza, entro la data di scadenza del versamento a saldo dell'imposta, con effetto retroattivo per il periodo d'imposta cui si riferiscono ;

- 
2. intervenuto versamento da parte di uno dei contitolari anche per il debito d'imposta degli altri, ai sensi dell'articolo 7 comma 2 entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo;
 3. Per le fattispecie di seguito individuate il contribuente può presentare al Comune una comunicazione, su modello predisposto dal Comune, ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime notizie previste in quelli predisposti dal Comune, relativa:
 1. al nuovo valore aree edificabili ai sensi dell'articolo 2 comma 5 ultimo periodo, con effetto dal giorno della presentazione;
 2. alla sussistenza del vincolo di pertinenzialità dei fabbricati rispetto all'abitazione principale e fattispecie assimilate, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 lettera d) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, da presentarsi entro la data di scadenza del versamento a saldo dell'imposta, con effetto retroattivo per il periodo d'imposta cui si riferiscono.
 4. Rimangono valide le richieste già presentate ai fini ICI/IMUP/TASI qualora continuino a sussistere i relativi presupposti.
 5. Gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione per gli immobili esenti così come per quelli dove si svolge un'attività mista, entro il 30 giugno dell'anno successivo esclusivamente per via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
 6. I versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale ad Euro 15,00. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

2. di confermare il testo regolamentare approvato con precedente deliberazione del Consiglio comunale n.8 del 16.03.2015 relativamente alle disposizioni escluse dalle modifiche di cui al precedente punto 1);
3. di dare atto che le modifiche regolamentari approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 1° gennaio 2016;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti gli uffici competenti per i conseguenti provvedimenti di competenza;
5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in ottemperanza all'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art.52, comma 2, del D.Lgs.446/1997 e dell'art.13, commi 13-bis e 15 del D.L.201/2011 convertito dalla L.214/2011, secondo le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia delle Finanze, richiamato in detta norma;
6. di demandare all'Ufficio Segreteria gli adempimenti previsti ai sopra indicati punti 4. e 5.;
7. di dichiarare, a seguito di separata ed autonoma votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n.13, voti contrari n. ==, astenuti n. ==, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii., per le motivazioni indicate in premessa.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- *opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii.;*
ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:
- *ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- *in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.*

Data la lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto




IL SINDACO
f.to Montibeller Mirko

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Alberto Giabardo

(1) Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Roncegno Terme, lì 22 MAR. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Alberto Giabardo



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro 10 giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi degli articoli 6 e 9 della L.P. 42/1973

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì

<p>LA GIUNTA PROVINCIALE con nota n.del ha chiesto la produzione di elementi integrativi</p> <p>IL SEGRETARIO Addì</p>	<p>Controdeduzioni del Comune n. dd., ricevute dalla Giunta Provinciale di Trento lì</p> <p>IL SEGRETARIO Addì</p>
--	--

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, ed è pervenuta alla Giunta Prov.le di Trento sub. in data

- ◊ Nei suoi confronti, non è intervenuto nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 97, 1° comma del D.P.G.R. 27.02.95, n. 4/L.
- ◊ La Giunta Prov.le non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione n. dd. per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 97, 5° comma del D.P.G.R. 27.02.95, n. 4/L.
- ◊ La Giunta Prov.le riscontrando vizi di legittimità/incompetenza ha annullato la deliberazione in seduta del n.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 100 del D.P.G.R. 27.02.95, n. 4/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì 16.03.2016

f.to dott. Alberto Giabardo